

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1805)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TANASSI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1974

Provvedimenti diretti ad assicurare il regolare funzionamento
dei servizi doganali

ONOREVOLI SENATORI. — Gli articoli 5, 10, 11 e 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734, hanno dato un nuovo assetto alla materia delle cosiddette « indennità commerciali », dovute dagli operatori economici per ottenere, da parte del personale delle dogane, l'esecuzione di prestazioni fuori del normale orario di apertura degli uffici o fuori del circuito doganale, e dei correlativi compensi spettanti a detto personale.

Alla luce dell'esperienza maturatasi nel primo anno di applicazione della legge ed anche in dipendenza di fatti nuovi nel frattempo verificatisi, occorre riconoscere che

tale disciplina non si è dimostrata pienamente idonea ad assicurare lo svolgimento delle prestazioni anzidette.

Va, anzitutto, rilevato che la legge ha eliminato lo stretto rapporto precedentemente intercorrente, anche sotto il profilo temporale, fra i corrispettivi pagati dagli operatori ed i compensi spettanti ai funzionari doganali per l'espletamento dei prescritti controlli.

L'aver, infatti, ancorato il limite di spesa per la corresponsione dell'indennità di servizio doganale alle entrate versate nell'anno precedente ha reso impossibile, per l'anno

corrente, a causa anche dell'incremento del lavoro verificatosi, l'integrale pagamento di tali compensi.

Va d'altra parte considerato che al notevole incremento del lavoro ha concorso la ben nota aggravata carenza numerica del personale in servizio nell'Amministrazione doganale. Non è superfluo, infatti, porre in evidenza che in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 (ex combattenti), e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (« esodo » dei direttivi), hanno lasciato il servizio circa mille unità di elevata preparazione tecnica che, naturalmente, non sono, almeno per ora, sostituibili. Infatti, per le particolari finalità delle citate norme agevolative dell'esodo, la perdita di tali unità si è tradotta nella indisponibilità dei posti resi vacanti, con pari detrazione dall'organico tabellare.

Ne deriva che il restante personale è costretto a continuare a far fronte ai numerosi e complessi adempimenti necessari agli impellenti svolgimenti dei servizi fuori orario, affinché non derivino danni, non solo alle esigenze degli operatori economici, ma anche agli interessi dell'economia nazionale e, sotto certi aspetti, anche della GUD (Gestione dell'unione doganale) della CEE.

L'anomala situazione è riscontrabile agevolmente a fronte delle statistiche ufficiali dalle quali si rileva che, rispetto a dieci anni fa, il personale doganale deve affrontare con forze notevolmente ridotte un volume di scambi più che raddoppiato in termini quantitativi e più che triplicato in termini di valore.

Ad aggravare l'insufficienza dei fondi ha concorso — oltre alla necessità, non tenuta presente in sede di elaborazione della legge, di far gravare su di essi anche la parte dei contributi per assistenza malattia posta per legge a carico del datore di lavoro (dal 1° luglio 1974 l'aliquota è passata dal 5,60 per cento al 7,10 per cento) — l'intervenuta riduzione dell'orario normale di lavoro da sette ore giornaliere a sei ore disposta nel dicembre 1973 a seguito della crisi energetica.

La riduzione d'orario ha comportato che le operazioni doganali in precedenza eseguite nel corso della settimana ora, e quindi du-

rante il normale orario di lavoro, devono essere attualmente espletate in « fuori orario » e conseguentemente retribuite a norma dell'articolo 11 della citata legge n. 734.

Ciò di per sè è causa dell'ulteriore spesa di lire 1.300 milioni.

Per le ragioni sopra esposte i fondi stanziati per il 1974 sono risultati del tutto insufficienti a compensare le prestazioni straordinarie del personale doganale. Essi bastano soltanto a coprire la spesa necessaria a corrispondere il compenso per i primi due quadrimestri, sicchè, ove non si provveda con sollecitudine alla necessaria integrazione dello stanziamento, i compensi stessi non potranno essere ulteriormente erogati; il che provocherebbe la sospensione delle prestazioni straordinarie con pregiudizio dei nostri rapporti commerciali con l'estero e grave danno all'economia del nostro Paese in un momento particolarmente delicato come quello attuale nonchè all'erario, al quale le entrate derivanti dal servizio doganale sono ammontate, nel 1973, a circa 2.500 miliardi.

Questa situazione non è sfuggita alla sensibilità del Parlamento che, attraverso gli ordini del giorno presentati rispettivamente l'8 agosto 1974 alla Camera dei deputati e l'11 successivo al Senato della Repubblica e accettati dal Governo, ha sollecitato l'adozione di opportuni provvedimenti.

A questo scopo è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale, mentre si provvede alla necessaria integrazione dei fondi, si dettano norme per assicurare, anche attraverso l'assunzione di nuovo personale con procedure semplificate, la sempre maggiore efficienza dei servizi doganali.

* * *

Con l'articolo 1 si provvede ad ovviare ad una incongruenza, certamente non voluta, che si rileva nell'articolo 10 della citata legge 15 novembre 1973, n. 734, laddove, per una parte del personale destinatario dell'« assegno mensile » istituito con l'articolo medesimo, il diritto alla percezione dell'assegno stesso è stato subordinato alla condizione che i requisiti richiesti (pos-

sesso della qualifica ad esaurimento di ispettore generale o direttore capo o direttore di prima classe o ispettore capo ed assegnazione al servizio ispettivo centrale oppure alle dogane) sussistessero alla data di entrata in vigore di detta legge n. 734. A tale condizione, invece, non viene subordinata la attribuzione del menzionato assegno mensile al personale doganale di ogni qualifica in servizio presso l'ufficio centrale di riscontro, l'ufficio tecnico centrale, i compartimenti doganali, eccetera, il quale quindi percepisce l'emolumento in discorso anche se è stato assegnato ad uno dei citati uffici in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 734.

Se si considera che nei noti accordi del marzo 1973 veniva fra l'altro garantita la conservazione del livello retributivo precedentemente goduto e che l'articolo 10 della legge n. 734 del 1973 si prefigge per l'appunto lo scopo di assicurare tale beneficio al personale doganale investito di particolari funzioni o addetto a particolari uffici, appare contraddittoria l'esclusione dal beneficio stesso degli impiegati doganali più anziani (che per almeno venti anni hanno riscosso le « indennità commerciali ») man mano che vengono promossi alle qualifiche ad esaurimento innanzi elencate e vengono assegnati al servizio ispettivo centrale od alle dogane per svolgervi funzioni ispettive o di capodogana; infatti, poichè le cennate funzioni sono incompatibili con l'esecuzione delle prestazioni straordinarie nell'interesse del commercio, gli impiegati in parola non possono neppure fruire della indennità di missione e della indennità di servizio doganale previste dall'articolo 11 della legge medesima.

Peraltro, l'esclusione arreca anche un grave pregiudizio alla efficienza degli uffici doganali, in quanto l'Amministrazione incontra serie difficoltà nel fare accettare agli impiegati suddetti incarichi ispettivi o di direzione di uffici doganali.

Per le suesposte considerazioni, si propone la soppressione nel primo comma del citato articolo 10 delle parole « alla data di entrata in vigore della presente legge ».

* * *

Con l'articolo 2 si propone una nuova formulazione dell'articolo 11 della ripetuta legge n. 734, nell'intento di realizzare i seguenti obiettivi:

1) spostare dall'anno precedente all'anno in corso il periodo da prendere a base per determinare l'entità dello stanziamento di spesa occorrente annualmente per corrispondere al personale doganale le competenze di cui agli articoli 10 e 11 della predetta legge;

2) elevare di 1.700 milioni di lire lo stanziamento annuale di spesa di cui al precedente punto 1);

3) al fine di contenere l'entità della spesa, apportare riduzioni alla misura del trattamento di missione e dell'indennità di servizio doganale.

Premesso che la modifica in argomento dovrebbe avere effetto dal 1° gennaio 1975, si osserva che lo spostamento dell'anno di riferimento di cui al punto 1) trova giustificazione nella esigenza di ripristinare uno stretto rapporto temporale fra le prestazioni straordinarie richieste dal commercio ed il numero delle ore di lavoro straordinario che ciascun impiegato è autorizzato ad eseguire. Ciò anche per evitare che, in caso di auspicata ripresa economica, il riferimento al precedente periodo di stagnazione comporti una disponibilità di ore straordinarie notevolmente inferiore a quella necessaria per fronteggiare le accresciute richieste del commercio.

Per quanto concerne la proposta di elevare di 1.700 milioni di lire dal 1975 lo stanziamento di spesa occorrente annualmente per corrispondere al personale doganale le competenze di cui agli articoli 10 ed 11 della legge n. 734 del 1973, si osserva che la proposta stessa trae origine dalla constatazione che lo stanziamento ricavato attraverso il meccanismo ora vigente non è sufficiente, come si è già innanzi accennato, a compensare per l'intero arco di ciascun anno le prestazioni straordinarie che il personale è chiamato a rendere.

Come si è già rilevato, nel 1974 l'insufficienza di fondi riguarda l'intero ultimo qua-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

drimestre; l'ulteriore fabbisogno supera, quindi, i 3 miliardi di lire.

Si conta, peraltro, di contenere nei prossimi esercizi tale fabbisogno, in quanto, da una parte, si prevede un incremento dei versamenti degli operatori anche in relazione al gettito relativo alla settimana ora ed alla soppressione del regime forfettario (art. 4) e, dall'altra, si riduce, in particolare ipotesi, la misura del trattamento di missione e dell'indennità di servizio doganale.

Sia nello scorcio del corrente esercizio sia di quelli futuri si attuerà, inoltre, un più rigoroso controllo circa l'utilizzo, da parte del personale incaricato di eseguire le prestazioni straordinarie, delle ore di straordinario assegnate.

Non si ritiene, invece, che possa ottenersi una contrazione della spesa a seguito delle nuove assunzioni di personale proposte con gli articoli 6 e 7 dello schema in esame; infatti, se da una parte tali assunzioni comporteranno presumibilmente l'eliminazione della maggiore spesa di 600 milioni di lire per la « settimana ora » (1.300 milioni di spesa meno la corrispondente entrata di 700 milioni), dall'altra si avrà una ulteriore decurtazione dei versamenti affluiti in Tesoreria di un importo almeno di pari entità per l'assegno perequativo pensionabile da corrispondere ai nuovi impiegati.

Va, altresì, considerato che il contributo dell'erario alla copertura della maggiore spesa trova giustificazione nella circostanza che il *plafond* destinato a garantire annualmente il pagamento delle prestazioni straordinarie viene determinato detraendo, fra l'altro, dall'ammontare dei versamenti affluiti in Tesoreria l'importo della spesa globale per la corresponsione al personale doganale dell'« assegno perequativo pensionabile », che venne a suo tempo calcolata, in base all'attuale consistenza del personale doganale, in lire 3.800 milioni annui. Orbene, di tale spesa globale almeno un terzo non dovrebbe essere detratto dall'ammontare dei versamenti affluiti in Tesoreria, ma dovrebbe essere coperto con le normali entrate dello Stato.

Infatti, poichè gli accordi del marzo 1973 sono informati al principio secondo il quale, relativamente al personale che precedente-

mente non godeva di competenze accessorie o percepiva competenze accessorie in misura inferiore all'importo dell'assegno perequativo, l'onere dell'intero assegno o della differenza deve per l'appunto far carico sulle normali entrate erariali, non può non tenersi in debito conto la circostanza che una considerevole parte del personale doganale, in base al sistema di ripartizione delle « indennità commerciali » precedentemente in vigore, percepiva somme talvolta anche di gran lunga inferiori all'importo del predetto assegno.

Sempre al fine di contenere la maggiore spesa degli esercizi successivi si reputa necessario procedere alla riduzione del 30 per cento del trattamento di missione per i servizi fuori circuito resi entro i dodici chilometri dalla sede dell'ufficio, nonchè alla riduzione del 20 per cento delle indennità di servizio doganali per le ore eccedenti le cento mensili.

* * *

Con l'articolo 3 si provvede a risolvere la particolare situazione esistente presso gli uffici doganali del confine di terra, ove durante le ore notturne gli impiegati addetti all'espletamento dei normali servizi di istituto sono incaricati di eseguire le operazioni straordinarie nell'interesse del commercio (passaggio di treni o autocarri adibiti a trasporto merci) che eventualmente siano richieste. Viene in sostanza prevista la corresponsione di una quota oraria ridotta di indennità di servizio doganale agli impiegati anzidetti, onde compensare il maggiore impegno a cui sono sottoposti.

* * *

Con l'articolo 4 si dispone la soppressione di un antico istituto, previsto da un regolamento ministeriale del 1926 in base al quale le indennità dovute dagli operatori per le prestazioni straordinarie da essi richieste al personale doganale potevano essere stabilite forfettariamente in una determinata misura fissa mensile. La soppressione trova la sua giustificazione nel carattere di entrata statale assunto ora dalle indennità in parola

dopo che è stata legislativamente confermata la relativa tabella con l'articolo 17 della legge n. 734 del 1973; tuttavia, limitatamente alle indennità dovute dalle amministrazioni dello Stato per le operazioni relative a merci di terzi (in particolare Poste e Ferrovie), si provvede a mantenere in vita l'istituto in discorso, assoggettandolo però ad una ben precisa regolamentazione onde evitare a tali amministrazioni i notevoli inconvenienti che la totale soppressione dell'istituto stesso comporterebbe.

* * *

Con l'articolo 5 si provvede ad integrare di lire tre miliardi lo stanziamento di spesa di cui all'articolo 11 della legge n. 734 del 1973, per l'anno 1974.

* * *

Con gli articoli 6 e 7 si provvede ad incrementare la consistenza numerica del personale doganale, rendendo disponibili nel ruolo della carriera di concetto istituito con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, i posti che in base all'articolo 5, sesto comma, dello stesso decreto dovrebbero restare congelati in corrispondenza delle nomine in soprannumero.

Per il conferimento dei suddetti posti vengono stabilite procedure di concorso accelerate, su scala regionale, con riduzione ad una delle prove scritte e con la previsione della possibilità d'immediata assunzione non appena espletato il concorso e prima dell'effettuazione dei controlli della Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

In virtù di tali provvedimenti si spera di immettere nelle dogane entro breve tempo circa 700 nuovi impiegati, che, se non risolveranno completamente il grave problema della carenza di personale, certamente lo attenueranno.

* * *

L'articolo 8 indica i mezzi di copertura delle maggiori spese che il proposto disegno di legge comporrà per gli anni 1974 e 1975. I 3 miliardi del 1974 corrisponderanno all'importo dell'integrazione di stanziamento prevista nel precedente articolo 5 del disegno di legge; i 2 miliardi del 1975 sono stati calcolati aggiungendo ai 1.700 milioni costituenti l'integrazione proposta nel precedente articolo 2 la maggiore spesa dipendente dalla assunzione in servizio del nuovo personale di cui all'articolo 6, valutata in 300 milioni di lire, tenuto conto che detta assunzione non potrà aver luogo prima degli ultimi mesi del 1975.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, nell'articolo 10, primo comma, della legge stessa sono soppresse le parole « alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Art. 2.

L'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è così sostituito:

« Per i servizi nell'interesse del commercio svolti fuori del circuito doganale spetta al personale il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza e di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia. Nei casi di deroga ai limiti minimi di distanza la misura oraria risultante dall'applicazione delle predette norme è ridotta del 30 per cento.

Al personale in servizio presso particolari uffici tenuti ad un orario ordinario di lavoro eccedente quello previsto per la generalità degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato compete, per l'orario eccedente, il normale compenso per lavoro straordinario.

L'ammontare dei versamenti che affluiscono annualmente in Tesoreria per i servizi prestati nell'interesse del commercio dal personale doganale, aumentato di lire 1.700 milioni e decurtato di una somma pari alla spesa per le erogazioni al Fondo di previdenza ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e per la corresponsione a detto personale dell'assegno perequativo pensionabile, è utilizzato, nei limiti dello stanziamento di spesa così ricavato, per corrispondere l'assegno mensile ed il compenso per non oltre venti ore di lavoro straordinario al personale di cui all'articolo 10, l'indennità di missione ed il compenso per lavoro straordinario al personale doganale ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, non-

chè un'indennità di servizio doganale, nella misura oraria di lire 1.500 per il personale della carriera direttiva non dirigente e delle carriere di concetto ed esecutiva e di lire 1.125 per il personale della carriera ausiliaria, per prestazioni nell'interesse del commercio rese oltre l'orario normale di lavoro. Il limite massimo individuale di tali prestazioni è stabilito in ottanta ore mensili. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il competente Consiglio di amministrazione, tale limite può essere aumentato per singole dogane in relazione a particolari esigenze di servizio.

Il compenso orario stabilito nel precedente comma è ridotto del 20 per cento per le ore eccedenti le cento mensili.

Per i servizi prestati nelle ore notturne e nei giorni festivi le misure dell'indennità oraria sono aumentate di un terzo.

L'indennità di servizio doganale non è cumulabile con i compensi per lavoro straordinario e con l'indennità di servizio notturno o festivo ».

La disposizione di cui alla seconda parte del primo comma e quella di cui al quarto comma dell'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nel testo sostituito dal presente articolo, hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della entrata in vigore della presente legge.

La disposizione del terzo comma dello stesso articolo 11 ha effetto dal 1° gennaio 1975.

Art. 3.

Al personale doganale in servizio presso gli uffici doganali del confine di terra comandato ad espletare i normali servizi di istituto durante turni comprendenti le ore notturne fra le 22 e le 6 spetta, per ciascuna delle predette ore in cui effettui anche prestazioni straordinarie nell'interesse del commercio, l'indennità oraria di servizio doganale di cui all'articolo 11, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, ridotta a lire 500, in aggiunta alla normale indennità per servizio notturno.

Tale indennità non è compatibile con il trattamento di missione di cui al primo comma dell'articolo predetto e la sua corresponsione fa carico allo stanziamento di cui al terzo comma dell'articolo stesso.

Art. 4.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge le indennità di cui al decreto del Ministro delle finanze 29 luglio 1971, richiamato dall'articolo 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734, non possono essere corrisposte in misura forfettaria.

I capi delle circoscrizioni doganali possono tuttavia consentire che le Amministrazioni dello Stato siano ammesse, nelle dogane presso le quali richiedono frequentemente prestazioni straordinarie per operazioni relative a merci di terzi, a corrispondere le indennità anzidette in misura fissa mensile, da determinarsi applicando le normali misure orarie alla media mensile del numero delle prestazioni che si prevede saranno rese dal personale doganale e dai militari della Guardia di finanza.

Art. 5.

Per assicurare la corresponsione al personale doganale delle competenze relative all'anno 1974 previste dagli articoli 10 e 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è elevato, per lo stesso anno, di lire 3 miliardi lo stanziamento di spesa indicato nell'articolo 11, terzo comma, della legge stessa.

Art. 6.

La disposizione dell'articolo 5, sesto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, non si applica, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, al ruolo della carriera di concetto ordinaria del Ministero delle finanze di cui alla tabella VII annessa a detto decreto.

Per la copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge nel

ruolo organico di cui al precedente comma, ivi compresi quelli resi disponibili dal comma stesso, il Ministro delle finanze può indire concorsi speciali su base regionale. Tali concorsi sono indetti contemporaneamente per le varie regioni e ciascun candidato può partecipare ad uno soltanto di essi.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma è richiesto il possesso di un diploma d'istruzione secondaria di secondo grado, fermo restando il disposto dell'articolo 173, quarto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'esame per i concorsi di cui al presente articolo consiste in una prova scritta ed in un colloquio diretti ad accertare la cultura generale e le cognizioni giuridiche ed economiche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie del personale di cui al primo comma.

Le commissioni esaminatrici sono presiedute dall'intendente di finanza del capoluogo della regione o dal funzionario della carriera direttiva in servizio presso l'Intendenza di finanza in possesso della qualifica più elevata; le commissioni stesse sono altresì composte da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifica equiparata e da un docente di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado delle materie oggetto dell'esame. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva.

Un terzo dei posti messi a concorso è riservato al personale comunque in servizio, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, da almeno due anni nelle dogane e negli uffici doganali indicati dall'articolo 10, primo comma, della legge 10 novembre 1973, n. 734, purchè in possesso dei prescritti requisiti, escluso il limite di età.

Art. 7.

Oltre a quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nelle domande di

ammissione ai concorsi espletati ai sensi del precedente articolo 6 gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso di eventuali titoli di precedenza e preferenza nella nomina.

Sulla base delle graduatorie di merito dei concorsi di cui alla presente legge, compilate dalle commissioni esaminatrici, e sulla base dei titoli di precedenza e preferenza indicati nelle domande di ammissione, vengono compilate le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi stessi. Tali graduatorie sono approvate con decreto del Ministro delle finanze, immediatamente efficace.

Con i decreti che approvano le graduatorie di cui al precedente comma, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie stesse sono assegnati ad un ufficio dell'Amministrazione delle dogane, nelle singole regioni. Non si applica il disposto dell'articolo 12, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente comma, sono invitati ad assumere servizio, in via provvisoria e sotto condizione di successiva nomina in prova, nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo allo scadere di venti giorni dalla data di ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Con la lettera raccomandata di cui al comma precedente, i candidati sono, altresì, invitati a consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, la documentazione relativa al possesso dei requisiti prescritti per la nomina nel bando di concorso e, ove occorra, dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati nella domanda di ammissione.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine di cui al quarto comma del presente articolo oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al precedente comma implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, ac-

certate dal competente ufficio dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, al quale la documentazione stessa è trasmessa dal funzionario che ha immesso in servizio il vincitore del concorso, possono essere regolarizzate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Gli impiegati di cui al presente articolo sono nominati in prova, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio ai sensi del presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione di cui al precedente quarto comma, non possa aver corso la nomina definitiva, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

I posti che si rendono disponibili per la mancata nomina dei vincitori possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine delle relative graduatorie, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi di ammissione.

I posti ulteriormente disponibili dopo la applicazione del comma precedente possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero delle finanze. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposita comunicazione, gli interessati devono indicare le Regioni presso le quali intendono essere assegnati.

Ai fini del collocamento in ruolo dei vincitori dei concorsi di cui alla presente legge, che abbiano conseguito la nomina all'impiego, viene formata una graduatoria nazionale, sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame e degli eventuali titoli di preferenza e precedenza. Agli impiegati stessi viene attribuita, solo ai fini della partecipazione agli scrutini di promozioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, l'anzianità di servizio pari a quella dell'impiegato o degli impiegati che abbiano assunto servizio, ai sensi del presente articolo, nella data più remota.

Il personale nominato all'impiego ai sensi della presente legge dovrà permanere negli uffici doganali della regione per un periodo non inferiore a dieci anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 8.

All'onere di lire 3 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1974, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere relativo all'anno 1975, valutato in lire 2 miliardi, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.